

# COMUNE DI CASTEL RITALDI

Provincia di Perugia

## REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA TOTALE DELL'ENTE

(Articolo 10, comma 10, del D. L. 18 gennaio 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 modificato dall'articolo del D. L. 5 ottobre 1993, n. 398 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 a sua volta modificato dall'articolo 2, comma 60 della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Il testo vigente è stato approvato con atto Consiglio Comunale n. 44 del 29 settembre 2000 e modificato con C.C. n.20 del 14/04/2005 e C.C. n.18 del 30/04/2010

### Articolo 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'introduzione e l'ordinamento, nel Comune di Castel Ritaldi, dei diritti di segreteria istituiti dal D.L. 18 gennaio 1993, n.8, convertito con modificazioni nella legge 19 marzo 1993, n.68, come modificato dal co. 19 dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1993 aggiunto dall'articolo 2, co. 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. I diritti di segreteria dovuti per atti e provvedimenti diversi da quelli istituiti dalla legge di cui al precedente comma restano disciplinati dalle relative disposizioni istitutive.

### Articolo 2

#### APPLICAZIONE DEI DIRITTI

1. Sono applicati, a partire dal primo giorno successivo a quello in cui diviene esecutiva la delibera di adozione del presente regolamento, i diritti di segreteria sul rilascio dei seguenti atti:

- a) certificati di destinazione urbanistica, **certificazione preventiva sull'esistenza e sulla qualità dei vincoli** (Articolo 10 della legge regionale n. 1 del 18/2/2004);
- b) autorizzazioni edilizie, urbanistiche, **agibilità e** titoli abilitativi assimilati;
- c) Denuncia di Inizio dell'Attività;
- d) certificazioni ed attestazioni in materia urbanistica ed edilizia;
- e) **permessi di costruire**

2. Non sono soggetti al pagamento dei diritti gli atti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) rilasciati allo Stato, al Comune, agli Enti Pubblici nonché, per la realizzazione di opere pubbliche, agli Enti ed Organismi istituzionalmente competenti.

3. I diritti di cui al precedente comma 1 sono ridotti del 50%, fermi restando i minimi di legge, per la realizzazione di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica.

4. I diritti di cui al precedente comma 1 lettera e) sono ridotti del 50%, fermo restando il minimo di legge, per la realizzazione di interventi da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale.

5. I diritti di cui alle allegate:

- Tabella "B" (Autorizzazioni di cui all'art. 7 legge 25/3/82, n. 94);
- Tabella "C" (Autorizzazione edilizia e Denuncia di Inizio dell'Attività);

fermi restando gli importi massimi, trovano applicazione in misura doppia nel caso in cui il richiedente si avvalga della facoltà di richiedere il provvedimento abilitativo in luogo del procedimento di asseverazione (DIA).

### Articolo 3

#### TARIFFE

1. L'ammontare dei diritti dovuti è quello indicato, per ciascun tipo di atto, nelle tabelle allegate al presente regolamento e viene assolto con le modalità di cui al successivo articolo 5.

2. Le tariffe riportate nelle allegate:

- Tabella "B" (Autorizzazioni di cui all'art. 7 legge 25/3/82, n. 94);
- Tabella "C" (Autorizzazione edilizia e Denuncia di Inizio dell'Attività);
- Tabella "D" (Concessioni edilizie);

debbono intendersi riferite al tipo di intervento ed alle sue caratteristiche e quindi applicabili indipendentemente dal procedimento o provvedimento che ne abilita l'esecuzione.

#### Articolo 4

##### VARIANTI - VOLTURE - RINNOVI

1. I provvedimenti costituenti variante, voltura o rinnovo di precedenti atti, sono oggetto di applicazione dei diritti in modo autonomo.

2. I provvedimenti che costituiscono rinnovo o proroga sono soggetti alla applicazione dei diritti nella misura minima qualora siano già stati assolti i diritti di cui all'articolo 1 per l'atto originario.

#### Articolo 5

##### MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'ammontare dei diritti è calcolato dal dipendente cui compete l'istruttoria per la predisposizione degli atti di cui all'articolo 2 sulla base delle disposizioni del presente regolamento e delle Tabelle allegate.

2. Il pagamento deve avvenire mediante versamento di quanto dovuto su conto corrente postale con indicazione, nell'apposito spazio del bollettino, la causale del versamento, ed esibizione della ricevuta all'ufficio che rilascia il documento o mediante versamento diretto all'Ente gestore della Tesoreria Comunale ed esibizione della ricevuta. Per gli atti di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* dell'articolo 2 **comma 1**, il pagamento deve avvenire ***al momento della presentazione della domanda*** ;

3. Il versamento sul conto corrente postale è obbligatorio quando sia richiesto che il documento venga inoltrato per posta; in tal caso alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta, in originale, del bollettino comprovante l'avvenuto versamento della somma dovuta. Invariato

4. Copia della ricevuta del versamento di cui al precedente comma va consegnata all'ufficio che rilascia il documento

5. Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta in originale comprovante l'avvenuto versamento della somma dovuta ***pena la improcedibilità dell'istanza***.

#### Articolo 6

##### CONTABILITÀ DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

1. I versamenti relativi ai diritti di segreteria sono dati in carico dal Tesoriere Comunale all'Economo che provvede alla distribuzione ai funzionari comunali che curano l'assegnazione agli uffici addetti al rilascio dei documenti.

#### Articolo 7

##### APPROVAZIONE RENDICONTO

1. Entro il termine stabilito dal Responsabile dell'Area Finanziaria l'Economo Comunale presenta il rendiconto dell'anno precedente nel quale sono indicati i movimenti periodici e globali dei versamenti effettuati.

2. Il rendiconto di cui al precedente comma, è sottoposto ad approvazione con

determinazione dirigenziale.

### **Articolo 8** SPETTANZA TOTALE

1. I proventi derivanti dall'applicazione dei diritti di segreteria oggetto del presente regolamento sono acquisiti interamente al bilancio comunale e registrati in apposito capitolo "Diritti di Segreteria di competenza dell'Ente".

2. I diritti non sono suscettibili di compartecipazione o riparto.

3. La quota dei diritti da destinare al miglioramento del livello di informatizzazione delle procedure e dell'informazione all'utenza è definita con il Bilancio.

### **Articolo 9** NORMA TRANSITORIA

1. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento i diritti di segreteria si applicano nella misura prevista in precedenza.

2. Sono fatti salvi i pagamenti relativi agli atti di cui all'art. 2 già effettuati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento; di conseguenza non è dovuta integrazione qualora il provvedimento venga emesso dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

### **ALLEGATI**

TABELLA "A" Certificati ed attestati in materia urbanistico - edilizia

TABELLA "B" Autorizzazioni edilizie

TABELLA "C" Denunce di Inizio dell'Attività

TABELLA "C" Permessi di Costruire

TABELLA "D" Autorizzazioni per lottizzazioni e piani di recupero

## Allegato D

### TABELLA "A"

#### CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA

Legge n. 68/93 - art.10, co.10, lett. a) ed f)  
da un valore minimo di € 25,00 ad un valore massimo di € 100,00  
Articolo 2 del Regolamento

#### 1) Certificati di destinazione urbanistica art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

<i>1.a - Terreno costituito da una sola particella con unica destinazione di P.R.G.</i>	<b>€ 25,00</b>
<i>1.b- Terreni con stessa destinazione di P.R.G. costituiti da più particelle sullo stesso foglio di mappa.</i>	<b>€ 35,00</b>
<i>1.c - Terreni con stessa destinazione di P.R.G. costituiti da più particelle su diversi fogli di mappa.</i>	<b>€ 45,00</b>
<i>1.d - Terreni con diverse destinazioni di P.R.G. ma costituiti da una sola particella.</i>	<b>€ 25,00</b>
<i>1.e - Terreni con diverse destinazioni di P.R.G. costituiti da più particelle ma sullo stesso foglio di mappa.</i>	<b>€ 45,00</b>
<i>1.f - Terreni con diverse destinazioni di P.R.G. costituiti da più particelle su diversi fogli di mappa (fino a 3 fogli).</i>	<b>€ 70,00</b>
<i>1.g - Terreni con diverse destinazioni di P.R.G. costituiti da più particelle su diversi fogli di mappa (oltre 3 fogli).</i>	<b>€ 100,00</b>
<i>1.h - Rinnovo certificati (se diritti su originale assolti in base al regolamento).</i>	<b>€ 25,00</b>

#### 2) Certificazioni ed attestazioni in materia urbanistica ed edilizia.

<i>2.a - Inizio, fine, stato di avanzamento dei lavori a qualsiasi titolo assentiti.</i>	<b>€ 20,00</b>
<i>2.b - Caratteristiche delle opere assentite, tipologia non di lusso, zona montana, stato di avanzamento pratica edilizia o di condono.</i>	<b>€ 25,00</b>
<i>2.c - Attestato avvenuto deposito frazionamento.</i>	<b>€ 15,00</b>
<i>2.d - Certificato urbanistico edilizio di cui all'art.8 della legge 25/3/82,n.94.</i>	<b>€ 60,00</b>
<i>2.e - Certificazioni o attestazioni non ricomprese nei punti precedenti.</i>	<b>€ 30,00</b>
<i>2.f - Certificato d'uso dei fabbricati, - agibilità - per ogni unità immobiliare (incluse relative pertinenze e fino ad un massimo di € 600,00).</i>	<b>€ 15,00</b>

#### NOTE ALLA TABELLA

- 1 Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento i diritti non sono dovuti per i certificati rilasciati allo Stato, al Comune ed agli Enti pubblici.
- 2 Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento i diritti non sono dovuti per la realizzazione di opere pubbliche da parte di Enti ed Organismi istituzionalmente competenti.
- 3 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Regolamento i diritti sono ridotti del 50% per la realizzazione di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica, fermo restando il minimo dovuto di € 25,00

## TABELLA "B"

### AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL'ART. 7 LEGGE 25/3/82, n. 94

Legge n. 68/93 - art.10, co.10, lett. b)  
da un valore minimo di € 25,00 ad un valore massimo di € 60,00  
Articolo 2 del Regolamento

<i>1) Opere costituenti pertinenze di cui alla legge n. 94/82, art.7, co.2, lett.a).</i>	<b>€ 30,00</b>
<i>2) Opere di demolizione di cui alla legge n. 94/82, art.7, co.2, lett. c).</i>	<b>€ 25,00</b>
<i>3) Interventi di rinterro e scavi che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere di cui alla legge n. 94/82, art.7, co.2, lett. c).</i>	<b>€ 30,00</b>
<i>4) Occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero di cui alla legge n. 94/82, art.7, co.2, lett. b.)</i>	<b>€ 30,00</b>
<i>5) Varianti o volture di autorizzazioni di cui ai punti precedenti.</i>	<b>€ 25,00</b>
<i>6) Rinnovi o completamenti (se diritti su titolo originario assolti in base al regolamento).</i>	<b>€ 25,00</b>
<i>7) Autorizzazioni in sanatoria ai sensi degli artt.10 e 13 della legge n. 47/85.</i>	<b>€ 60,00</b>
<i>8) Interventi soggetti ad autorizzazione edilizia non ricompresi nei punti precedenti.</i>	<b>€ 25,00</b>
<i>9) Autorizzazioni per passi carrabili.</i>	<b>€ 30,00</b>

#### NOTE ALLA TABELLA

- 1 Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento i diritti non sono dovuti per la realizzazione di opere pubbliche da parte di Enti ed Organismi istituzionalmente competenti.
- 2 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Regolamento i diritti sono ridotti del 50% per la realizzazione di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica, fermo restando il minimo dovuto di € 25,00.
- 3 Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del Regolamento i diritti sono aumentati del 100% nel caso in cui il richiedente si avvalga della facoltà di richiedere il provvedimento abilitativo in luogo del procedimento di asseverazione (DIA), fermo restando il massimo dovuto di € 60,00.

## TABELLA “C”

### AUTORIZZAZIONE EDILIZIA E DENUNCIA DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ

Legge n. 68/93 - art.10, co.10, lett. c) aggiornato con modifiche introdotte dalla legge n. 493/93, art. 4, co. 19  
come modificata con legge n. 662/96, art. 2, co. 60

da un valore minimo di € 50,00 ad un valore massimo di € 100,00

Articolo 2 del Regolamento

<i>1) Opere di manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo anche quando non eseguibili con Denuncia di Inizio dell'Attività.</i>	<b>€ 80,00</b>
<i>2) Recinzioni, mura di cinta e cancellate anche quando non eseguibili con Denuncia di Inizio dell'Attività.</i>	<b>€ 100,00</b>
<i>Opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagome dell'edificio per modifiche introdotte con legge n. 493/93, art. 4, co. 19 come modificata con legge n. 662/96, art. 2, co. 60.</i>	esente ai sensi della legge n. 493/93, art. 4, co. 19 come modificato con legge n. 662/96, art. 2, co. 60
<i>3) Aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria anche quando non eseguibili con Denuncia di Inizio dell'Attività.</i>	<b>€ 50,00</b>
<i>4) Opere interne di singole unità immobiliari che <u>non</u> comportino variazione d'uso o incremento superfici – quando non eseguibili con Denuncia di Inizio dell'Attività diritti dovuti in base al provvedimento specifico.</i>	<b>€ 60,00</b>
<i>5) Opere interne di singole unità immobiliari che comportino variazione d'uso o incremento superfici – quando non eseguibili con Denuncia di Inizio dell'Attività diritti dovuti in base al provvedimento specifico.</i>	<b>€ 90,00</b>
<i>6) Revisione o installazione impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti; realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili sulla base di nuove disposizioni anche quando non eseguibili con Denuncia di Inizio dell'Attività.</i>	<b>€ 60,00</b>
<i>7) Varianti a concessioni edilizie già rilasciate – quando non eseguibili con Denuncia di Inizio dell'Attività diritti dovuti in base al provvedimento specifico.</i>	<b>€ 90,00</b>
<i>8) Parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato o al piano terra del fabbricato anche quando non eseguibili con Denuncia di Inizio dell'Attività.</i>	<b>€ 90,00</b>
<i>9) Procedimenti in sanatoria – I diritti sono dovuti in misura doppia di quanto previsto ai punti precedenti fino ad un massimo di € 200,00.</i>	

#### NOTE ALLA TABELLA

- 1 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Regolamento i diritti sono ridotti del 50% per la realizzazione di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica, fermo restando il minimo dovuto di € 50,00.
- 2 Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del Regolamento i diritti sono aumentati del 100% nel caso in cui il richiedente si avvalga della facoltà di richiedere il provvedimento abilitativo in luogo del procedimento di asseverazione (DIA), fermo restando il massimo dovuto di € 100,00.

## TABELLA “D”

### PERMESSI DI COSTRUIRE

Legge n. 68/93 - art.10, co 10, lett. g)  
da un valore minimo di € 30,00 ad un valore massimo di € 600,00  
Articolo 2 del Regolamento

#### 1) Interventi con qualsiasi destinazione d’uso ed in tutte le zone omogenee previste dal P.R.G. vigente escluse quelle produttive (zone “D”; zone “E” limitatamente agli accessori)

<i>1.a - Interventi, anche in variante, senza modifica o incremento dei parametri urbanistici – escavazione pozzi irrigui ad uso domestico - Volture - Proroghe o interventi di completamento - Rinnovi (se diritti su titolo originario assolti in base al regolamento).</i>	<b>€ 60,00</b>
<i>1.b - Interventi senza incrementi di SUC ma con modifica parametri urbanistici (variazione della destinazione d'uso, incremento superfici). - Interventi con incrementi di SUC, anche in variante, fino a 30 mq.</i>	<b>€ 120,00</b>
<i>1.c - Nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni della consistenza da 30,01 mq. a 160 mq. di SUC (qualora siano previsti contestualmente interventi di cui ai punti 1.a e 1.b non sono dovuti ulteriori diritti).</i>	<b>€ 180,00</b>
<i>1.d - Nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni della consistenza da 160,01 mq. a 310 mq. di SUC (qualora siano previsti contestualmente interventi di cui ai punti 1.a e 1.b non sono dovuti ulteriori diritti).</i>	<b>€ 300,00</b>
<i>1.e - Nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni della consistenza da 310,01 mq. a 630 mq. di SUC (qualora siano previsti contestualmente interventi di cui ai punti 1.a e 1.b non sono dovuti ulteriori diritti).</i>	<b>€ 400,00</b>
<i>1.f - Nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni della consistenza da 630,01 mq. a 940 mq. di SUC (qualora siano previsti contestualmente interventi di cui ai punti 1.a e 1.b non sono dovuti ulteriori diritti).</i>	<b>€ 600,00</b>
<i>1.g - Nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni della consistenza da 940,01 mq. di SUC in poi.</i>	<b>€ 600,00</b>
<i>1.h – Permessi di Costruire in sanatoria di cui all'art.13 della legge 47/85 - I diritti sono dovuti in misura doppia di quanto previsto ai punti precedenti fino ad un massimo di € 600,00.</i>	

#### NOTE ALLA TABELLA

- 1 Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento i diritti non sono dovuti per la realizzazione di opere pubbliche da parte di Enti ed Organismi istituzionalmente competenti.
- 2 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Regolamento i diritti sono ridotti del 50% per la realizzazione di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica, fermo restando il minimo dovuto di € 30,00.
- 3 Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Regolamento i diritti sono ridotti del 50% per la realizzazione di interventi posti in essere da soggetti aventi la qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, fermo restando il minimo di € 30,00.

segue **TABELLA “D”**

**PERMESSI DI COSTRUIRE**

Legge n. 68/93 - art.10, co 10, lett. g)  
 da un valore minimo di € 60,00 ad un valore massimo di € 600,00  
 Articolo 2 del Regolamento

**2) Interventi con qualsiasi destinazione d'uso nelle zone omogenee di tipo “D” e limitatamente agli accessori nelle zone “E” previste dal P.R.G. vigente.**

<i>2.a - Interventi, anche in variante, senza modifica o incremento dei parametri urbanistici - Volture - Proroghe o interventi di completamento - Rinnovi (se diritti su titolo originario assolti in base al regolamento).</i>	<b>€ 60,00</b>
<i>2.b - Interventi senza incrementi di SUC ma con modifica parametri urbanistici (variazione della destinazione d'uso) - Interventi con incrementi di superficie, anche in variante, fino a 100,00 mq.</i>	<b>€ 120,00</b>
<i>2.c - Nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni della consistenza da 100,01 mq. a 500,00 mq. di SUC (qualora siano previsti contestualmente interventi di cui ai punti 2.a e 2.b non sono dovuti ulteriori diritti).</i>	<b>€ 180,00</b>
<i>2.d - Nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni della consistenza da 500,01 mq. a 1.000,00 mq. di SUC (qualora siano previsti contestualmente interventi di cui ai punti 2.a e 2.b non sono dovuti ulteriori diritti) .</i>	<b>€ 300,00</b>
<i>2.e - Nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni della consistenza da 1.000,01 mq. a 2.000,00 mq. di SUC (qualora siano previsti contestualmente interventi di cui ai punti 2.a e 2.b non sono dovuti ulteriori diritti).</i>	<b>€ 400,00</b>
<i>2.f - Nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni della consistenza da 2.000,01 mq. a 3.000,00 mq. di SUC (qualora siano previsti contestualmente interventi di cui ai punti 2.a e 2.b non sono dovuti ulteriori diritti).</i>	<b>€ 600,00</b>
<i>2.g - Nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni della consistenza da 3.000,01 mq. di SUC in poi.</i>	<b>€ 600,00</b>
<i>2.h - Permessi di Costruire in sanatoria di cui all'art.13 della legge n. 47/85 - I diritti sono dovuti in misura doppia di quanto previsto ai punti precedenti fino ad un massimo di € 600,00.</i>	

**NOTE ALLA TABELLA**

- 1 Ai sensi dell'articolo2, comma 2, del Regolamento i diritti non sono dovuti per la realizzazione di opere pubbliche da parte di Enti ed Organismi istituzionalmente competenti.
- 2 Ai sensi dell'articolo2, comma 4, del Regolamento i diritti sono ridotti del 50% per la realizzazione di interventi posti in essere da soggetti aventi la qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, fermo restando il minimo di € 60,00.



## TABELLA "E"

### 1) AUTORIZZAZIONI PER L'ATTUAZIONE DI PIANI DI RECUPERO

Legge n. 68/93 - art.10, co 10, lett. d)  
da un valore minimo di € 100,00 ad un valore massimo di € 600,00  
Articolo 2 del Regolamento

### 2) AUTORIZZAZIONI PER LA LOTTIZZAZIONE DI AREE

Legge 68/93 - art.10, co 10, lett. e)  
da un valore minimo di € 100,00 ad un valore massimo di € 600,00  
Articolo 2 del Regolamento

<i>1.a - Piani di recupero di iniziativa privata nelle zone di recupero di cui all'art.27 della legge n. 457/78 escluse le zone omogenee "A" previste dal P.R.G. vigente.</i>	<b>€ 100,00</b>
<i>1.b - Piani di recupero di iniziativa privata nelle zone omogenee di tipo "A" previste dal P.R.G. vigente.</i>	<b>€ 100,00</b>
<i>1.c - Varianti a piani di recupero in qualsiasi zona.</i>	<b>€ 100,00</b>
<i>2.a - Piani di lottizzazione con previsioni insediative fino a 10.000 mq. di SUC nelle zone di tipo "D" e fino a 1.560 mq di SUC nelle altre zone omogenee.</i>	<b>€ 300,00</b>
<i>2.b - Piani di lottizzazione con previsioni insediative da 10.000,01 mq. fino a 20.000 mq. di SUC nelle zone di tipo "D" e da 1.560,01 mq. fino a 3.120 mq. di SUC nelle altre zone omogenee.</i>	<b>€ 400,00</b>
<i>2.c - Piani di lottizzazione con previsioni insediative oltre 20.000,01 mq. di SUC nelle zone di tipo "D" e oltre 3.120,01 mq. di SUC nelle altre zone omogenee.</i>	<b>€ 600,00</b>
<i>2.d - Varianti a piani di lottizzazione in qualsiasi zona.</i>	<b>€ 100,00</b>

#### NOTE ALLA TABELLA

- 1 Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento i diritti non sono dovuti per la realizzazione di opere pubbliche da parte di Enti ed Organismi istituzionalmente competenti.
- 2 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Regolamento i diritti sono ridotti del 50% per la realizzazione di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica, fermi restando i minimi dovuti.

